



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Repertorio n. 32/ev del 20 aprile 2011

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 20 aprile 2011

**VISTO** l'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, in base ai principi e criteri direttivi ivi indicati;

**VISTI** gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** lo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 3 marzo 2011 su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, del Ministro della semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. 1962 del 10 marzo 2011, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 1303 del 14 marzo 2011;

RR

h





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** il documento presentato dall'UPI il 6 aprile 2011, trasmesso dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1851 del 12 aprile 2011, che reca osservazioni riguardo la convergenza nello sportello unico per le imprese delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, e propone la predisposizione di un modello semplificato e unificato quale strumento per gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

**CONSIDERATO** che, nelle riunioni tecniche del 6 e del 15 aprile 2011, svolgendo un approfondito esame ed un'ampia discussione sui contenuti del regolamento in questione:

- le Regioni hanno rivolto osservazioni in merito al capo II del regolamento, denominato "disposizioni in materia di scarichi di acque reflue", hanno condiviso l'impostazione del capo III, denominato "disposizioni in materia di inquinamento acustico", e hanno proposto emendamenti agli articoli 2, 3 e 4, nonché alla tabella 2 dell'allegato A e all'allegato B, presentando un documento che è stato trasmesso con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 1964 del 15 aprile 2011;
- l'ANCI, condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del regolamento in uno spirito di assoluta collaborazione, ha condiviso con le Regioni le proposte emendative relative al capo III del regolamento, proponendo ulteriori emendamenti per gli articoli 2, 5 e 6, nonché per le tabelle 1 e 2 dell'allegato A), presentando un documento che è stato anch'esso trasmesso con la richiamata nota del 15 aprile 2011;
- i rappresentanti del Governo hanno dichiarato sostanzialmente condivisibile il documento delle Regioni per la parte comune anche all'ANCI relativa al capo III del regolamento, riservandosi di valutare le altre proposte;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate in un documento consegnato (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate in un documento (allegato 2), evidenziando alcune osservazioni riportate nel documento stesso;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati (allegato 3);

RR

#





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 3 marzo 2011.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

RR

ALL. 1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ... 20. APR. 2011



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*11/43/CU11/C5-C11*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4-  
QUATER DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78,  
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO  
2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI  
AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE**

*Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative.

Roma, 20 aprile 2011



## Legenda

(...) = parti soppresse

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<b>Capo II</b> <b>Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue</b> <b>Art. 2</b> <b>(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)</b>	<b>Capo II</b> <b>Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue</b> <b>Art. 2</b> <b>(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)</b>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell' Allegato A;</p> <p>b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative <b>e quantitative</b> di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;</p> <p><b>b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;</b></p> <p><b>c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.</b></p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>
<b>Art. 3</b> <b>(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)</b>	<b>Art. 3</b> <b>(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)</b>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta una istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p>	<p>1. (...) Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, <b>almeno</b> sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p>

Resta ferma ogni altra previsione contenuta all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



### Testo proposto

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Emendamenti richiesti

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Capo III

#### Disposizioni in materia di inquinamento acustico

##### Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

### ALLEGATI

#### Allegato A

##### Tabella 2

**Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi

### Capo III

#### Disposizioni in materia di inquinamento acustico

##### Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 (...) e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B. (...)

(...)

(...)

### ALLEGATI

#### Allegato A

##### Tabella 2.

**Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi





- |  |  |
|--|--|
| 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina  | 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina  |
| 3 Attività ricreativa  | 3 Attività ricreativa  |
| 4 Attività turistica   | 4 Attività turistica   |
| 5 Attività sportiva  | 5 Attività sportiva  |
| 6 Attività culturale   | 6 Attività culturale   |
| 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare   | 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare   |
| 8 Attività informatica   | 8 Attività informatica   |
| 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m <sup>3</sup> al momento di massima attività   | 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m <sup>3</sup> al momento di massima attività   |
| 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno  | 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno  |
| 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio   | 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio   |
| 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.  | 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.  |
| 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio  | 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio  |
| 14 Case di riposo (senza cure mediche)   | 14 Case di riposo (senza cure mediche)   |
| 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione  | 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione  |
| 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria   | 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria   |
| 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili  | 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili  |
| 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).  | 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).  |
| 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona  | 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona  |
| 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.  | 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.  |
| 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona   | 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona   |
| 22 Palestre  | 22 Palestre  |
| 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. | 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. |
| 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca   | 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca   |
| 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.  | 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.  |



26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28 Agenzie di viaggio	28 Agenzie di viaggio
29 Call center	29 Call center
30 Attività di intermediazione assicurativa	30 Attività di intermediazione assicurativa
31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
32 Riparazione di beni di consumo	32 Riparazione di beni di consumo
33 Ottici	33 Ottici
34 Studi audio video registrazioni	34 Studi audio video registrazioni
35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
36 Liuteria.	36 Liuteria.

#### **Allegato B**

##### **Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1:**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.

#### **Allegato B**

##### **Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1**

1. Attività alberghiera, anche con attività di ristorazione di cui al punto 3.
2. Attività agro-turistica che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
4. Attività ricreative che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
5. Attività turistica che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbia impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
6. Attività sportiva, escluse quelle che comportano attività motoristiche, presenza di pubblico o uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi adibiti ad uso





26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,
40. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

**residenziale.**

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**
9. Palestre **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
10. Stabilimenti balneari **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici (...).
29. Case di riposo (...).
31. Lavanderie e stirerie **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale e che non svolgano attività di vendita al pubblico in periodo notturno (22,00-06,00).**
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti **che non siano inseriti in edifici con ambienti**



**adibiti ad uso residenziale.**

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione e **non inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,

40. Liuteria.

42. Laboratori di restauro artistico.

43. Riparazione di beni di consumo.

44. Ottici.


45. Fotografi.

46. Grafici.

47. **Riparazione calzature**

48. **Studi professionali: avvocati, notai, commercialisti, ingegneri...**





CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ....2.0.APR.2011.....



Schema di regolamento ai sensi dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Pur condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del decreto e in uno spirito di assoluta collaborazione, si ritiene opportuno evidenziare alcune osservazioni sulle scelte metodologiche effettuate per l'esclusione di settori di attività di PMI da obblighi comportanti costi di conformità sostanziale nelle materie ambientali in argomento.

Si ritiene che in ambito ambientale le modalità di semplificazione di adempimenti amministrativi volte a proporzionare gli adempimenti stessi in relazione ai settori di attività, lasciando inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, debbano basarsi su caratteristiche oggettive più che su qualità soggettive. Una ridotta potenzialità inquinante non si ritiene possa essere correlata, più o meno esclusivamente, all'appartenenza ad uno specifico settore produttivo, ma si ritiene debba essere definita anche in base a caratteristiche oggettive dell'attività.

Una simile impostazione appare essere in parte condivisa nel **Capo II (scarichi idrici)** del decreto, dedicato alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue, che mette in relazione modalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi con conseguenti riduzioni di oneri economici per le PMI, con parametri oggettivi quali-quantitativi delle acque e caratteristiche di esercizio dell'attività, sebbene si ritiene opportuno avanzare ulteriori proposte di modifica necessarie a garantire la miglior tutela dell'ambiente e a garantire una adeguata possibilità di verifica e controllo per le amministrazioni competenti. Nella stessa direzione va la proposta di integrazione dell'art. 6 descritta nel seguito del documento per la parte sanzionatoria sia per gli scarichi idrici che per l'inquinamento acustico.

Relativamente al **Capo III del decreto, riservato alle disposizioni in materia di inquinamento acustico**, i parametri aggiuntivi introdotti come criteri di applicazione di adempimenti semplificati, richiedono in ogni caso un apprezzamento, l'impostazione proposta rischia però di determinare squilibri nei confronti di imprese con caratteristiche oggettive analoghe a quelle definite dal decreto, ma non rientranti nelle categorie di imprese indicate. Il comma 1 dell'art. 4 prevede, infatti, che le attività elencate nell'allegato B siano a bassa rumorosità e pertanto non siano soggette all'obbligo di presentazione di documentazione di impatto acustico di cui ai commi 2 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. Sussiste comunque l'obbligo di predisporre detta documentazione per l'esercizio delle attività specificate nell'Allegato B, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o strumenti musicali, abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi o siano inserite in edifici con ambienti abitativi. La sussistenza dell'obbligo, per l'esercizio, della presentazione di documentazione di impatto acustico per le attività specificate nell'Allegato citato, deriva sia da valutazioni inerenti la potenziale criticità delle specifiche sorgenti di rumore indicate, per tipologia o per la collocazione in prossimità di ambienti abitativi, sia da osservazioni concernenti le sorgenti sonore oggetto delle segnalazioni di disturbo più frequentemente inoltrate alle Amministrazioni comunali e accertate come disturbanti dalle ARPA, a seguito delle verifiche fonometriche effettuate a supporto tecnico di dette amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sussistenza di tale obbligo nei casi specificati è da intendersi non ad esclusiva tutela degli interessi pubblici, ma in favore anche delle PMI con le caratteristiche indicate che, attraverso una preventiva valutazione dell'impatto acustico, possono adeguatamente progettare l'attività.

**Si propongono pertanto gli emendamenti condivisi con il Coordinamento delle Regioni, in sede tecnica relativi al Capo III, ovvero l'eliminazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 e l'integrazione della tabella di cui all'Allegato B.**



## PROPOSTE EMENDATIVE

### Art. 2

#### *(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
  - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla ~~tabella 1 dell'Allegato A~~ **tabella 3 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.**
  - b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all' articolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

#### **RELAZIONE**

- Questo emendamento è richiesto in quanto non si è rilevato, tra la documentazione presentata uno studio relativo agli effetti, che le modifiche proposte sui valori delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006, possono o potrebbero comportare sulla vita biologica, (acquatica, animale, vegetale e umana). Si ritiene che prima di modificare le concentrazioni di sostanze indicate nel d.lgs. 152/2006 occorra supportare la proposta con studi e analisi di rischio.

**Le Regioni, come sottolineato dalle rappresentanti del MATTM e Ministero per la Semplificazione Normativa, hanno l'autonomia legislativa per poter prevedere limiti più restrittivi rispetto alla tabella 1 dell'allegato A) al presente Decreto. Si ritiene però che la predetta tabella per poter essere modificata, anche in sede legislativa, abbia bisogno di essere supportata da una qualche evidenza di carattere scientifico su ciò che è da modificare, e si ritiene non sufficiente in questa sede pur se autorevole la modifica in solo punta di diritto.**



## TABELLA 2 allegato A

### Emendamento

- Modificare la voce della categoria relativa alle lavanderie ad acqua come segue: *“Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno effettivo scarichi da lavaggio di biancheria fino a 0,500 mc/giorno”*

La modifica della voce relativa alle lavanderie è necessaria in quanto il carico di acqua utilizzato durante i lavaggi varia a secondo delle tipologie delle lavatrici e pertanto allo scopo di rendere uniforme la possibilità di controllo si chiede di riferirsi a litri di acqua scaricata piuttosto che a kg di biancheria utilizzata. Sono queste le attività che potrebbero causare problemi gravi rispetto alla qualità delle acque scaricate e ai relativi controlli.

### ARTICOLO 6 (MONITORAGGIO)

Si chiede l'impegno formale al Governo a prevedere nel primo provvedimento utile, quale l'Atto Senato n. 1458 "Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti", una revisione dell'impianto relativo al sistema di monitoraggio, alla attribuzione delle competenze e alle relative sanzioni, in particolare la modifica richiesta riguarda:

1. I Comuni effettuano il controllo amministrativo del rispetto delle disposizioni del Decreto in esame.
2. Le Regioni assicurano strutture, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica della attività di controllo che le ARPA sono chiamate ai sensi delle normative di riferimento.
3. A modifica dell'art. 136 del d.lgs. 152/2006 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per il 60 % ed il restante 40 % all'ente locale che ha elevato la sanzione per competenza amministrativa, per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Gli enti locali provvedono, negli ambiti dei propri bilanci, alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.



4. Ad integrazione del comma 1 dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione, la provincia autonoma o il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall' articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
5. A modifica del comma 4 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 il totale delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 6 del decreto in esame è versato all'entrata del bilancio dello stato per essere interamente devoluto ai comuni, per il 30% per interventi di controllo e per il 70% per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art.7 della legge citata, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) di tale legge quadro.
6. I Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con le Regioni e l'ANCI e con il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento di semplificazione in esame, le cui risultanze verranno fornite alla Conferenza Unificata attraverso una relazione periodica.

## RELAZIONE

In considerazione della semplificazione riguardo alle procedure autorizzatorie è necessario prevedere una intensificazione dell'attività di monitoraggio e controllo che non può essere demandata alle sole Regioni e Province, in quanto già adesso sotto organico e con scarse risorse economiche. La parcellizzazione delle competenze appare pertanto "condicio sine qua non" per poter rispondere efficacemente alla prevista semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Relativamente alla ripartizione delle risorse economiche, si ritiene che tale ripartizione debba comprendere anche i Comuni, oltre che Roma Capitale a seguito delle attribuzioni date dal D.lgs. 156 del 2010 a Roma Capitale.





CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL .... 20 APR. 2011 .....



**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DPR RECANTE REGOLAMENTO  
PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE  
GRAVANTI SULLE IMPRESE.**

Per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, si rileva che, seppure condividendo la finalità della semplificazione a carico delle imprese, il far convergere nello sportello unico, oltre che alle nuove istanze, anche le procedure di rinnovo delle autorizzazioni, non rappresenta una semplificazione, ma una complicazione delle stesse.

Si rileva infatti che allo stato attuale sono le Province ad essere in larga parte l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali: se il rinnovo fosse richiesto ad altra amministrazione ovvero allo Sportello unico, verrebbe meno l'unicità del riferimento per l'impresa, essendo la documentazione in possesso del Sportello incompleta.

Allo stesso tempo, per favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi ed uniformare ed integrare le procedure di autorizzazione in materia, si ritiene utile la predisposizione di un modello unificato, quale unico strumento da utilizzabile dalle Imprese. Tale modello dovrebbe essere individuato con decreto del ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la conferenza Unificata, entro 90 giorni dall'adozione dello schema di dpr.

Ciò premesso si ritiene che il parere favorevole sia condizionato dall'accoglimento dei seguenti:

**EMENDAMENTI.**

Art. 5.

**Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente:**

**comma 1-bis. In caso di rinnovo di autorizzazione di cui all'art. 3, la relativa documentazione va presentata all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.**



Art. 6

Dopo la parole "del presente regolamento" aggiungere le seguenti:

"ed individuano modelli semplificati ed unificati per gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, mediante decreto del Ministro per l'Ambiente, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata".

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 29/06/2011

N. 8061/17

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*JCC*



MID UTLO15-COM



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. *2192*

Roma, addi *31 maggio 2011*

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SEMPLIFICAZIONE DEGLI  
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
IN MATERIA AMBIENTALE**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il  
numero **1132/2011** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MIN. P.A. E  
INNOVAZIONE**

(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

*Antonello*

Numero 9192 M e data 31/05/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 maggio 2011

**NUMERO AFFARE 01132/2011****OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero pubblica amministrazione e innovazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell' art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione prot. n. 172/11/UL/P-40.254 dell' 11/03/2011 con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione hanno chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Lo schema di regolamento in oggetto è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, norma che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

In particolare, gli adempimenti amministrativi oggetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dallo schema di regolamento attengono alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, in cui le esigenze di semplificazione rivestono particolare importanza in ragione delle notevoli difficoltà derivanti dal fatto che la disciplina vigente in tema di acque reflue e di impatto acustico prevede i medesimi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta e prevede, inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali una procedura identica a quella necessaria ai fini del rilascio della prima autorizzazione.

L'Amministrazione referente evidenzia al riguardo che le esigenze

sociali ed economiche che vengono in rilievo in materia sono state esaurientemente valutate attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, misurazione che ha messo in evidenza l'onerosità per le piccole e medie imprese derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, "proporzionalità", peraltro, incisivamente valorizzata a livello europeo dallo "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, il quale prevede, appunto, che gli interventi regolativi devono essere proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

A tale proposito lo schema di decreto all'art. 1 richiama la definizione individuata dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e fatta propria dal successivo decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Trattasi delle imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e che, secondo dati di fonte Eurostat citati nel "Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010" del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).

L'Amministrazione passa poi ad illustrare il contenuto e la portata dei

singoli articoli.

Considerato:

Lo schema regolamentare in commento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, è stato presentato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni imprenditoriali.

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema regolamentare in esame, reca una dettagliata illustrazione delle consultazioni svolte durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi, del metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento, nonché delle tipologie di attività economiche da esentare da alcuni adempimenti amministrativi.

Sullo schema di decreto è, da ultimo, intervenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 20 aprile 2011, come risulta dalla nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prot. n. 263/11/UL/P - 40.254 del 4 maggio 2011, pervenuta in Segreteria in data 5 maggio 2011.

Come si è detto sopra, il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad

adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati (nel caso del provvedimento in esame il Ministro dell'ambiente) e le associazioni imprenditoriali.

Esso è orientato a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, senza, tuttavia, modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Lo schema regolamentare è predisposto in applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 afferenti alla:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Peraltro, come richiesto dalla norma citata, lo schema regolamentare tiene conto delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, svolte con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.

Nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 59/1997 nel quale confluiscono gli interventi relativi alla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, viene così ad essere assicurata anche la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, disciplinata dal presente intervento regolamentare.

La vigente disciplina delle acque reflue e dell'impatto acustico prevede, infatti, gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta. Inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo



scarico di acque reflue industriali, è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione.

Tutto ciò, come evidenziato dall'Amministrazione referente nella relazione illustrativa, determina inconvenienti che le associazioni imprenditoriali hanno più volte manifestato, sottolineando gli elevati costi che la disciplina in vigore comporta per le imprese. Tali esigenze sociali ed economiche sono state tenute adeguatamente in considerazione attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, misurazione che ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Il contesto internazionale ed europeo è stato, parimenti, rispettato, posto che il proposto intervento regolamentare è coerente con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, secondo il quale gli interventi regolativi devono essere, appunto, proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

In particolare, il provvedimento non introduce nuovi obblighi informativi, anzi, al contrario, assicura una loro riduzione attraverso l'introduzione di semplificazioni in tema di:

- a) rinnovo dell'autorizzazione delle acque reflue industriali;
- b) disciplina relativa all'equiparazione di alcune acque reflue industriali con le acque domestiche;

c) esenzione di alcune attività economiche dagli adempimenti in materia di acque reflue industriali ed impatto acustico.

Venendo ad illustrare più da vicino le novità introdotte dal regolamento governativo in esame, esso prevede l'assimilazione alle "acque reflue domestiche" di alcune acque altrimenti rientranti nel novero delle "acque reflue industriali".

I criteri di assimilazione previsti dal decreto, che saranno applicabili solo in mancanza di apposita disciplina regionale in ossequio all'articolo 101 del citato d.lgs. 152/2006, sono fondati sulla qualità delle acque e sulla loro provenienza.

Sotto il primo profilo saranno considerate equiparate *ex lege* alle "domestiche" le acque che prima di ogni trattamento depurativo non rivelino (tra le altre) la presenza di determinate sostanze in quantità superiore alle soglie fissate dagli allegati tecnici al medesimo provvedimento (direttamente per alcune sostanze, indirettamente per altre, attraverso il rinvio ai limiti stabiliti dal Codice ambientale per le emissioni in acque superficiali e in fognatura).

Sotto il secondo profilo saranno, invece, ricondotte al regime delle "domestiche" le acque provenienti da oltre 40 tipologie di attività, tra cui quelle turistiche, scolastiche, sportive, artigianali con ridotte emissioni, di ristorazione (bar e mense), di vendita al dettaglio, di ricreazione (discoteche).

Parallela semplificazione è quella relativa al procedimento di rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue industriali. In luogo del rinnovo dell'intera procedura per ottenere ogni quattro anni una nuova autorizzazione (con onere di presentare la relativa istanza

una anno prima), i titolari di scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose e non soggetti a modifiche quali/quantitative (come volume delle acque, sostanze in esse contenute) potranno ottenere il rinnovo presentando sei mesi prima della scadenza della autorizzazione una autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 completa dei dati richiesti dal decreto in questione.

Per quanto riguarda, invece, l'inquinamento acustico, i titolari di alcune attività commerciali e artigianali "a bassa rumorosità", a condizione di non svolgere attività di ristorazione o ricreativa con utilizzo di impianti di diffusione sonora, in virtù del provvedimento in esame non devono presentare alle pubbliche autorità la "documentazione di impatto acustico" prevista dall'art. 8 della legge n. 447/95. Tali attività "a bassa rumorosità", elencate dal decreto, coincidono in linea generale con quelle, più sopra menzionate, che godranno della assimilazione dei propri scarichi a quelli da utenze domestiche.

La semplificazione interessa anche le attività diverse da quelle definite "a bassa rumorosità": commercianti e artigiani che non supereranno comunque i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica comunale (e, ove non effettuata, quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997) potranno produrre la "documentazione di impatto acustico" in questione tramite una autocertificazione.

Infine, ad accomunare le semplificazioni in tema di rinnovo autorizzazione scarichi e documentazione anti-rumore sarà l'ufficio pubblico competente cui presentare le dichiarazioni: istanze, documentazioni e comunicazioni andranno, infatti, indirizzate allo "sportello unico per le attività produttive" (meglio noto con l'acronimo

“Suap”) istituito tramite d.P.R. n. 160/2010.

Non sono previsti nuovi costi di adeguamento per le imprese, mentre il risparmio derivante dalle disposizioni del presente regolamento viene stimato dall'amministrazione riferente in circa 800 milioni di euro all'anno per le PMI.

In virtù del provvedimento in esame può, dunque, dirsi che la competitività delle imprese ed, in particolare, delle piccole e medie imprese, viene potenziata; ciò discende dall'applicazione delle misure di semplificazione degli obblighi informativi introdotte dal presente intervento regolamentare (ad es. dalla semplificazione della procedura di rinnovo dell'autorizzazione, che attualmente risulta onerosa al pari di una nuova autorizzazione).

Sulla base delle suesposte considerazioni la Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento in questione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.


L'ESTENSORE

Nicola Russo



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

